


STUDIO LEGALE AVV. ENRICO DAGNA



SINDACO / UOC:

Avv. ENRICO DAGNA

PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via G. Lanza, 28
15033 CASALE MONFERRATO (AL)
Tel-Fax: 0142 781418

Recapito:
Viale Manzoni, 28
15048 VALENZA (AL)
Tel: 0131 954354 - Fax: 0131 928700
E-mail: avvenricodagna@libero.it
casella di posta certificata: avvenricodagna@puntopec.it

Casale Monferrato, lì 19/1/2012

Avv. Mariarita Chiocchetti

p.i. 02479770022
c.f. CHCMRT79S62L750J
E-mail mariaritachiocchetti@libero.it
P.E.C. mariaritachiocchetti@puntopec.it

dott. Thomas Vercellotti

Spettabile
Città di Casale Monferrato
SEDE

Alla c.a. del Signor Sindaco

Oggetto: questione ETERNIT

Comunico di aver ricevuto via e-mail in data 17/1 u.s. dal prof. Di Amato il testo dell'offerta, che allego alla presente.

Dopo aver già in precedenza individuati i punti salienti ed irrinunciabili dell'offerta di controparte, seguendo le indicazioni dell'Amministrazione ho proseguito i contatti con il Collega.

Ho esposto quindi l'opportunità di modificare ulteriormente alcuni passaggi della lettera di trasmissione dell'articolato, di prevedere la costituzione di un fondo patrimoniale da destinare alla ricerca medica, nonché di considerare l'esistenza di problematiche del territorio di cui Casale è Capofila.

Inoltre mi sono permesso di rinnovare al Collega la richiesta di limitare la rinuncia del Comune alla sola revoca della costituzione di parte civile nel processo in atto.

In considerazione delle ampie variazioni già accolte, su istanza del Collegio legale del Comune, e riferibili alla inaccettabilità dei primi testi ipotizzati sulla tipologia di quello concordato con il Comune di Cavagnolo, il legale di controparte mi ha ora comunicato che i suoi assistiti non intendono accogliere alcuna delle ulteriori proposte dianzi indicate e quindi ha trasmesso l'offerta ritenuta non più emendabile, tra l'altro risultante sottoscritta dal legale rappresentante della Società BECON A.G. già in data 07/12/2011.

Con la presente, quindi, inviando il testo che può considerarsi definitivo, comunico che lo stesso potrà essere reso pubblico così venendo a cadere, anche per espresso consenso formulato dal Collega di controparte, il vincolo del segreto professionale.

Con i migliori saluti.

all.c.s.

Avv. Enrico Dagna

Avv. Enrico Dagna

Da: "Avv. Federica Fucito" <federicafucito@diamato.eu>
A: <avvenricodagna@libero.it>
Data invio: martedì 17 gennaio 2012 16.14
Allega: 20111208120007.pdf; 20111208120736.pdf
Oggetto: Offerta Casale

Egregio Avvocato,

su indicazione del Prof. Di Amato Le invio, in allegato, il testo dell'offerta e della lettera di Becon, firmati dai rappresentanti della stessa.

Distinti saluti

Federica Fucito

Avv. Federica Fucito
Astolfo Di Amato e Associati Avvocati
Roma - Napoli - Milano - Torino
www.diamato.eu
Tel. ++39-06-8550010
Fax ++39-06-84242253

Questa e-mail contiene informazioni confidenziali per uso esclusivo del destinatario. Qualsiasi uso non autorizzato è vietato. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, Vi chiediamo scusa e Vi preghiamo di distruggerla, dandocene cortesemente comunicazione.

This e-mail is confidential and it may contain legally privileged information. If you are not the intended recipient, please destroy it and contact us immediately quoting the above reference. You should not copy this e-mail, disclose its contents to other person or use it for other purpose.

Ill.mo
Dr. Giorgio Demezzi
Sindaco di
Casale Monferrato

Illustre sig. Sindaco,

Le scriviamo in riferimento alle vicende che hanno caratterizzato lo stabilimento Eternit di Casale Monferrato.

Al riguardo Le ricordiamo

- che dal 1907 sino al 1986 ha operato nell'area del Comune di Casale Monferrato uno stabilimento industriale per la produzione di manufatti in cemento – amianto;
- che tale stabilimento è stato detenuto prima direttamente e dal 16 dicembre 1980 indirettamente, attraverso la controllata Eternit Casale Monferrato s.p.a., dalla Eternit S.p.A.;
- che il Gruppo Eternit svizzero, dopo il 1 gennaio 1973 è divenuto il socio di riferimento della Eternit S.p.A., con sede in Genova, e ciò sino al giugno 1986, data della dichiarazione di fallimento della Eternit S.p.A. e della Eternit Casale Monferrato s.p.a.;
- che in relazione alla presenza di amianto sul territorio ed alle malattie e morti di ex lavoratori e residenti sono stati aperti alcuni procedimenti penali, tra cui quello pendente innanzi al Tribunale di Torino (R.G.N.R. 10840/07) per i reati di cui agli artt. 437 e 434 cod. pen.;
- che il Comune di Casale, in persona del Sindaco *pro tempore*, ed assistito dall'Avv. Paolo Davico Bonino, si è costituito parte civile nel predetto procedimento penale, pendente innanzi al Tribunale di Torino (R.G.N.R. 10840/07), per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'Amministrazione comunale in relazione alle vicende di cui al predetto stabilimento industriale;
- che Stephan Schmidheiny e le società già riferibili al gruppo svizzero Eternit, tra cui la scrivente società Becon AG, negano nel procedimento penale qualsiasi responsabilità in ordine a quanto sopra sia in capo a Stephan Schmidheiny e sia in capo alle altre società del gruppo Eternit svizzero, sottolineando sia che non possono essere ritenuti responsabili di quanto accaduto nei quasi 70 anni di operatività dello stabilimento antecedenti al momento in cui il gruppo svizzero è divenuto il socio di riferimento di Eternit s.p.a., e sia che nel periodo 1 gennaio 1973 – 4 giugno 1986 hanno investito ingentissime somme, senza prelevare profitti, per cambiare i metodi di lavorazione, nella prospettiva del conseguimento di una lavorazione sicura dell'amianto.

Peraltro, Stephan Schmidheiny e le predette società, tra cui la scrivente Becon, danno atto, con dolore, della difficile situazione ambientale in cui si trova il territorio del Comune di Casale Monferrato a ragione della presenza e diffusione delle fibre di amianto e delle tragedie, individuali e collettive, che ciò ha comportato ed intendono favorire, attraverso questa società, interventi di natura sociale ed etica e iniziative di sviluppo socio-economico in favore della Comunità casalese.

A questo fine, la scrivente società, per conto anche di Stephan Schmidheiny e delle altre società del gruppo svizzero, formula la proposta allegata alla presente.

Nel pregarLa di darci ricevuta della presente e della relativa proposta, restiamo in attesa delle determinazioni del Comune ed inviamo distinti saluti

BECON AG

Glarus, 7/12/2011

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a vertical line and a horizontal base.

OFFERTA
al COMUNE di CASALE MONFERRATO

BECON A.G. c/o Unotec Holding AG, Zaunplatz 20, 8750 Glarus – Svizzera, con riferimento alle vicende dello stabilimento ETERNIT sito nel comune di Casale Monferrato, vicende di cui alla lettera che accompagna questo atto

formula la seguente proposta al Comune di Casale Monferrato

Articolo 1

1.1. BECON AG stanZIA la complessiva somma di Euro 18.300.000 (diciottomilionitrecentomila) per gli interventi di natura sociale ed etica e iniziative di sviluppo socio-economico in favore della Comunità casalese, da erogarsi in un'unica soluzione. Detta somma è comprensiva anche delle spese legali sostenute dal Comune di Casale sia relative alla costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente innanzi alla Tribunale di Torino (R.G.N.R. 10840/07) e sia per addivenire alla firma del presente atto. I rispettivi legali sottoscriveranno, perciò, il presente atto per rinuncia al vincolo della solidarietà.

Articolo 2

- 2.1. L'accettazione della presente proposta, nel rispetto della autonomia decisionale del Comune di Casale M.to, dovrà avvenire mediante sottoscrizione della stessa in ogni pagina ed in calce per accettazione, con consegna di copia autentica dell'atto deliberativo che ha autorizzato l'accettazione stessa. La copia dell'offerta firmata per accettazione, accompagnata dalla copia autentica dell'atto deliberativo di autorizzazione, dovrà pervenire al prof. Astolfo Di Amato, che ai sensi del successivo punto 2.2 rappresenta Becon AG, entro e non oltre il 31 dicembre 2011. Il decorso di tale termine, senza che al prof. Astolfo Di Amato sia pervenuta la copia firmata per accettazione e la copia autentica dell'atto deliberativo, determinerà la totale perdita di efficacia della presente proposta.
- 2.2. Becon AG, ai fini della materiale gestione dell'esecuzione della presente proposta, affida al Prof. Astolfo DI AMATO, con Studio n Roma, Via Nizza 59, l'incarico di rappresentarla e di consegnare la suddetta somma. Becon AG si riserva di sostituire in qualsiasi momento, mediante atto unilaterale, il proprio rappresentante.
- 2.3. La somma verrà imputata nel bilancio del Comune di Casale M.to in conformità alle destinazioni previste all'art. 1.1.

Articolo 3

- 3.1.** Con l'accettazione della presente proposta, ed a seguito della effettiva erogazione della somma di cui all'art. 1.1, il Comune di Casale Monferrato rinuncia ad ogni diritto e/o azione, anche mediante costituzione di parte civile, e ciò con riguardo pure ad eventuali ulteriori procedimenti, per qualsivoglia imputazione, relativi alle vicende dello stabilimento Eternit di Casale M.to, vicende di cui alla lettera di accompagnamento di questa offerta, nei confronti di Becon AG, Anova Holding AG, Amindus Holding AG, Ametex AG, ed entità alle stesse succedute, nonché delle rispettive controllanti e controllate, ed inoltre nei confronti di Stephan Schmidheiny, in proprio e quale erede di Max Schmidheiny, e di società ed entità a lui ed ai suoi ascendenti o discendenti facenti riferimento, ed inoltre nei confronti di tutti i *managers* delle società sopraindicate.
- 3.2.** L'accettazione della presente proposta e la effettiva erogazione della somma di cui all'art. 1.1 implicano, pertanto, la revoca della costituzione di parte civile depositata dal Comune di Casale M.to in persona del Sindaco *pro tempore* nei confronti Stephan Schmidheiny nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Torino (R.G.N.R. 10840/07). Detta revoca sarà formalizzata presso la cancelleria del Tribunale di Torino immediatamente dopo la effettiva erogazione della somma di cui all'art. 1.1.

Articolo 4

La somma di cui all'art. 1.1 sarà erogata entro il mese di gennaio 2012.

Articolo 5

5.1 La eventuale nullità di singole clausole del presente atto non importerà la nullità dell'accordo, scaturente dalla accettazione della presente proposta, nella sua intierezza.

5.2 Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione o alla esecuzione dell'accordo, scaturente dall'accettazione della presente proposta, dovrà essere risolta in via conciliativa tra il Comune di Casale M.to e Becon AG. Nel caso di persistente disaccordo, la controversia sarà di competenza del Tribunale di Milano, che giudicherà applicando il diritto italiano.

Becon AG

Casale, 7/12/2011 

Per accettazione del Comune di Casale Monferrato

Il Sindaco

Per accettazione e rinuncia alla solidarietà ex art. 68, R.D.L. 1578/1933.

Avv. Paolo Davico Bonino

Avv. Enrico Dagna

Prof. Avv. Astolfo DI AMATO

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'Y' or a similar symbol, located in the bottom right corner of the page.